

Condizioni generali per le assicurazioni di libero passaggio (CG ALP)

Edizione 01.2024

Indice

Articolo 1	Basi del contratto	Articolo 10	Trasferimento a un nuovo istituto di previdenza
Articolo 2	Finanziamento	Articolo 11	Costituzione in pegno/Cessione
Articolo 3	Partecipazione alle eccedenze	Articolo 12	Colpa grave / Suicidio
Articolo 4	Costi	Articolo 13	Servizio militare e guerra
Articolo 5	Tariffa applicabile	Articolo 14	Obbligo d'informazione e di notifica del contraente / degli aventi diritto
Articolo 6	Interessi	Articolo 15	Giustificazione del diritto alle prestazioni
Articolo 7	Inizio e termine dell'assicurazione / Copertura assicurativa	Articolo 16	Erogazione delle prestazioni assicurate
Articolo 7a	Obblighi di notifica	Articolo 17	Destinatari e forma della comunicazione
Articolo 7b	Conseguenze della violazione degli obblighi di notifica	Articolo 18	Trattamento e protezione dei dati e della sfera privata
Articolo 8	Prestazioni assicurate e beneficiari	Articolo 19	Luogo d'adempimento e foro competente
Articolo 9	Riscatto		

Articolo 1 Basi del contratto

- L'assicurazione di libero passaggio è una forma ammessa dalla Legge sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) per mantenere la previdenza mediante i fondi della previdenza professionale. L'assicurazione di libero passaggio è un'assicurazione di somma fissa.
- Al rapporto contrattuale tra il contraente e Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Allianz Suisse Vita) si applicano a titolo integrativo i seguenti provvedimenti in materia di assicurazione di libero passaggio, qualora i diritti e i doveri non siano regolati nella polizza o nelle presenti CG ALP:
 - l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del (OLP) e la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP);
 - la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- Se, nel corso dell'assicurazione, Allianz Suisse Vita emette nuove CG ALP, alle assicurazioni in corso continuano ad applicarsi le CG ovvero le CG ALP in vigore al momento della stipula. L'attuazione dell'assicurazione ai sensi delle nuove CG ALP è esclusa, salvo eventuali nuove disposizioni di legge imperative che lo dispongono.
- Eventuali pattuizioni tra il contraente e Allianz Suisse Vita valgono solo se confermati per iscritto dalla Direzione di Allianz Suisse Vita (sede principale).
- Il contraente può revocare la proposta di stipula dell'assicurazione di libero passaggio o la propria accettazione nei confronti di Allianz Suisse Vita per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo (ad es. per e-mail) entro un termine di 14 giorni. Il termine di revoca decorre dalla data della proposta o dell'accettazione dell'assicurazione di libero passaggio da parte del contraente. Il termine si considera osservato se il contraente invia la revoca ad Allianz Suisse Vita o consegna la dichiarazione di revoca alla posta svizzera entro l'ultimo giorno del termine.

Articolo 2 Finanziamento

L'assicurazione di libero passaggio è liberata dal pagamento dei premi. Essa è finanziata esclusivamente dalle prestazioni d'uscita derivanti dalla previdenza professionale. Queste vengono utilizzate all'inizio dell'assicurazione come versamento unico e determinano la somma assicurata indicata nella polizza. Eventuali successivi versamenti unici aventi lo scopo di aumentare la somma assicurata sono ammessi solo se provenienti da quote di eccedenze o da fondi derivanti dal conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio o scioglimento ai sensi LUD.

Articolo 3 Partecipazione alle eccedenze

- Secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge il contraente partecipa alla ripartizione delle eccedenze di Allianz Suisse Vita nel settore della previdenza professionale.
- Le eccedenze vengono calcolate da Allianz Suisse Vita almeno una volta all'anno, di norma a fine anno civile, secondo le disposizioni di legge valide per l'intero settore della previdenza professionale. Le eccedenze così calcolate vengono utilizzate per gli scopi previsti dalla legge fino a concorrenza della quota minima legale.
- La partecipazione alle eccedenze per i contraenti viene prelevata esclusivamente dal fondo eccedenze. Allianz Suisse Vita provvede affinché capitali versati nel fondo eccedenze vengano ripartiti entro al massimo cinque anni. Le eccedenze accumulate nel fondo eccedenze possono essere ridistribuite ai contraenti per al massimo due terzi del fondo all'anno. Se la quota minima legale delle eccedenze calcolate annualmente non è sufficiente per gli scopi prescritti dalla legge, per l'anno in questione non possono essere ripartite le eccedenze ai contraenti.
- La ripartizione delle eccedenze ai contraenti avviene in base alla riserva matematica.
- Fatto salvo l'articolo 3, capoverso 3, frase 3, le eccedenze vengono assegnate ai singoli contraenti per la prima volta dopo la scadenza del primo anno assicurativo e in forma forfetaria per ciascun contratto, di norma con effetto al giorno di riferimento dell'anno successivo. Le eccedenze vengono utilizzate come premio unico per aumentare la somma assicurata indicata nella polizza.

Articolo 4 Importo forfetario a copertura dei costi

In caso di scioglimento parziale o totale della polizza di libero passaggio prima della data di scadenza concordata viene addebitato a copertura dei costi un importo forfetario pari a CHF 120.00 se la polizza viene sciolta entro i primi due anni dall'emissione e a CHF 80.00 se lo scioglimento avviene successivamente. Tale importo sarà addebitato sotto forma di deduzione dalla riserva matematica. In caso di scioglimento della polizza in seguito a prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale, l'importo forfetario non viene riscosso.

Articolo 5 Tariffa applicabile

Si applica la tariffa in vigore all'inizio dell'assicurazione.

Articolo 6 Interessi

Il tasso d'interesse tecnico applicato è riportato nella polizza.

Articolo 7 Inizio e termine dell'assicurazione / Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza.
2. Allianz Suisse Vita può procedere a una verifica dello stato di salute e fissare la copertura assicurativa o rifiutare la proposta entro i limiti ammessi dalla legge.
3. L'età di pensionamento ordinaria corrisponde all'età di riferimento di cui all'art. 21 cpv. 1 LAVS, che attualmente è di 65 anni per gli uomini e per le donne nate a partire dal 1964 (incluso).

L'età di pensionamento ordinaria per le donne nate nel 1961, 1962 e 1963 si basa sulla lettera a) delle disposizioni transitorie sulla modifica della LAVS del 17.12.2021.

Per le donne nate fino al 1960 l'età di pensionamento ordinaria è 64 anni.

4. La copertura assicurativa termina alla data di pensionamento indicata nella polizza. La data del pensionamento può essere anticipata o posticipata di massimo cinque anni rispetto alla data in cui viene raggiunta l'età di pensionamento ordinaria.
5. Una data di pensionamento fissata dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria è efficace solo se la persona assicurata continua a svolgere un'attività lucrativa. Se la persona assicurata cessa l'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, l'assicurazione e quindi la copertura assicurativa terminano automaticamente al momento della cessazione dell'attività lucrativa e il contraente si trova nella stessa situazione in cui si troverebbe se avesse richiesto il riscatto al momento della cessazione dell'attività lucrativa. La riserva matematica disponibile ai sensi dell'articolo 9, capoverso 4, diventa esigibile.
6. L'assicurazione e quindi la copertura assicurativa terminano inoltre con il riscatto totale dell'assicurazione (v. articolo 9) e con il trasferimento a un nuovo istituto di previdenza (v. articolo 10). In caso di riscatto parziale, la copertura assicurativa viene ridotta di conseguenza.

Articolo 7a Obblighi di notifica

Se nella polizza è stata indicata una data di pensionamento posteriore alla data di raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, dal momento del raggiungimento della stessa il contraente è tenuto a informare Allianz Suisse Vita dell'eventuale cessazione dell'attività lucrativa o a fornire una prova scritta dell'attività lucrativa.

Articolo 7b Conseguenze della violazione degli obblighi di notifica

1. Allianz Suisse Vita non è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di notifica da parte del contraente.
2. Il contraente è responsabile nei confronti di Allianz Suisse Vita per il danno che questa subisce se l'assicurazione si estingue retroattivamente a causa della cessazione dell'attività lucrativa perché il contraente non ha adempiuto all'obbligo di notificare immediatamente la cessazione dell'attività lucrativa o di fornire prova della stessa.

Articolo 8 Prestazioni assicurate e beneficiari

1. La somma assicurata indicata nella polizza, ivi compresi eventuali aumenti derivanti dalla partecipazione alle eccedenze (v. articolo 3), viene versata come capitale caso vita o come capitale caso decesso.
2. Al raggiungimento della data di pensionamento, la somma assicurata giunge a scadenza e viene versata al contraente come capitale in caso di vita.
3. Se il contraente decede prima di raggiungere la data di pensionamento, la somma assicurata viene versata al/bi beneficiario/i come prestazione per il caso di decesso. Sono beneficiari, indipendentemente dal diritto successorio, i seguenti soggetti secondo la graduatoria (a - g) che segue:
 - a) il coniuge superstite o il partner/la partner registrato/a, in loro mancanza
 - b) il/la convivente superstite che abbia convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio nato da tale unione; in sua mancanza
 - c) i figli e gli affiliati della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani; in loro mancanza
 - d) i figli della persona assicurata e i figliastri mantenuti interamente o in misura preponderante dalla stessa e non aventi diritto a una rendita per orfani; in loro mancanza
 - e) i genitori; in loro mancanza
 - f) i fratelli; in loro mancanza
 - g) gli altri eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici.
4. Se a un grado corrispondono più aventi diritto, il capitale di decesso erogabile viene suddiviso fra loro in parti uguali.
5. Il contraente ha il diritto di definire con più precisione i diritti dei beneficiari dello stesso grado. La modifica deve essere comunicata per iscritto e la comunicazione, che deve recare la firma autografa del contraente, si applica solo se al momento del decesso risulta già pervenuta ad Allianz Suisse Vita.
6. Allianz Suisse Vita nega l'erogazione della prestazione assicurata al beneficiario della prestazione per il caso di decesso qualora sia a conoscenza che questi ha provocato intenzionalmente la morte della persona assicurata. In tal caso il valore di riscatto viene destinato al beneficiario successivo nella graduatoria di cui all'articolo 8 capoverso 3.

Articolo 9 Riscatto

1. Il contraente ha il diritto di richiedere il riscatto se:
 - a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein (v. capoverso 2); oppure
 - b) intraprende un'attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria ai sensi della LPP (cpv. 2); oppure
 - c) il capitale attuale è inferiore al contributo annuo che ha versato al suo ultimo istituto di previdenza; oppure
 - d) richiede il versamento del capitale al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria di cui all'articolo 21 capoverso 1 LAVS; oppure
 - e) percepisce una rendita d'invalidità intera dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI); oppure
 - f) presenta una richiesta di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (prelievo anticipato PPA) al più tardi tre anni prima del raggiungimento dell'età

di pensionamento ordinaria di cui all'articolo 21 capoverso 1 LAVS. L'importo del prelievo anticipato si basa sulle disposizioni di legge applicabili. Se per un prelievo anticipato viene inoltrata una richiesta, quest'ultima verrà elaborata non appena il contributo ai costi di CHF 400.00, dovuto dalla persona assicurata, sarà pervenuto ad Allianz Suisse Vita.

2. Se il contraente lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein, il riscatto comprende l'intera riserva matematica disponibile alla partenza, al netto dell'importo forfetario ai sensi dell'articolo 4 CG ALP, se egli non è assicurato obbligatoriamente in un'assicurazione di rendita in uno stato membro della Comunità Europea, dell'Islanda o della Norvegia per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Se ha stipulato un'assicurazione di rendita obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in uno degli stati di cui sopra, il valore di riscatto include soltanto la parte dell'aver di vecchiaia eccedente l'aver di vecchiaia LPP minimo obbligatorio. L'aver di vecchiaia ai sensi della LPP rimane presso l'assicurazione di libero passaggio.
3. Il contraente può in qualunque momento cambiare l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della copertura previdenziale.
4. Il valore di riscatto è uguale alla riserva matematica. È esclusa la possibilità di effettuare un riscatto parziale tranne nel caso di cui al capoverso 2 e nel caso di un prelievo anticipato PPA di cui al capoverso 11 lettera f) o di un conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio o di scioglimento ai sensi LUD. In caso di conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio o di scioglimento ai sensi LUD viene versato l'importo disposto dal tribunale e in ogni caso un importo non superiore al valore di riscatto disponibile.
5. Come giorno di riferimento per il calcolo del valore di riscatto o delle prestazioni liberate dal pagamento dei premi si considera la fine del mese in cui la richiesta di riscatto del contraente o la decisione del tribunale perviene perviene alla sede (agenzia) competente o alla Direzione (sede principale) di Allianz Suisse Vita.
6. La riserva matematica viene calcolata secondo il conteggio, approvato dall'Autorità svizzera di sorveglianza, utilizzato per il calcolo dei premi.

Articolo 10 Trasferimento a un nuovo istituto di previdenza

L'articolo 4 capoverso 2^{bis} lettera a) LFLP obbliga il contraente a notificare per iscritto ad Allianz Suisse Vita la sua adesione a un nuovo istituto di previdenza. Allianz Suisse Vita scioglie la polizza di libero passaggio e versa il capitale previdenziale al nuovo istituto di previdenza conformemente alla notifica dell'assicurato.

Articolo 11 Costituzione in pegno / Cessione

1. Fatto salvo il caso di cui al capoverso 2, sono nulle l'eventuale costituzione in pegno e l'eventuale cessione di diritti per prestazioni non ancora erogabili.
2. Nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, è possibile costituire in pegno i diritti alle prestazioni previdenziali prima della scadenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Se per una costituzione in pegno viene inoltrata una richiesta, quest'ultima verrà elaborata non appena il contributo ai costi di CHF 200.00, dovuto dal contraente, sarà pervenuto ad Allianz Suisse Vita.

Articolo 12 Colpa grave / Suicidio

1. Allianz Suisse Vita rinuncia al diritto, conferitole per legge, di ridurre la prestazione assicurata se l'evento assicurato è dovuto a colpa grave della persona assicurata o dell'avente diritto.
2. In caso di decesso in seguito a un suicidio compiuto da un soggetto pienamente capace d'intendere e di volere entro un termine di attesa di tre anni, sarà versata solo la riserva

matematica. In caso di decesso in seguito a un suicidio compiuto da un soggetto incapace d'intendere e di volere, saranno versate tutte le prestazioni assicurate per il decesso.

Articolo 13 Servizio militare e guerra

1. Il servizio attivo che ha lo scopo di preservare la neutralità svizzera nonché la tranquillità e l'ordine interno - senza interventi bellici - è considerato servizio militare in tempo di pace e in quanto tale è compreso nell'assicurazione nell'ambito delle CG.
2. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuto un contributo unico di guerra che diventa esigibile un anno dopo la fine della guerra, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o che egli si trovi in Svizzera o all'estero.
3. Il contributo unico di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dalla guerra, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse Vita accerta i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili e fissa inoltre il contributo unico di guerra e le possibilità di ammortizzarlo, riducendo eventualmente le prestazioni assicurate, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
4. Se le prestazioni assicurate scadono prima che sia stato fissato il contributo unico di guerra, Allianz Suisse Vita è autorizzata a differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine della guerra. Allianz Suisse Vita fissa l'ammontare della prestazione da differire e il relativo tasso d'interesse di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
5. L'autorità svizzera di sorveglianza stabilisce i giorni in cui ha avuto inizio e fine la guerra ai sensi delle suddette disposizioni.
6. Se il contraente partecipa a una guerra o ad azioni belliche senza che la Svizzera sia in guerra o coinvolta in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla conclusione della pace, ovvero dalla fine delle ostilità, Allianz Suisse Vita è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, ma al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica saranno versate le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso, ma al massimo fino a concorrenza delle rendite assicurate.
7. Allianz Suisse Vita si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Rimangono espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra e, in particolare, quelle sul riscatto dell'assicurazione.

Articolo 14 Obbligo d'informazione e di notifica del contraente / degli aventi diritto

Il contraente o gli altri aventi diritto devono notificare ad Allianz Suisse Vita tutti gli eventi determinanti per la nascita o la fine di un diritto alle prestazioni e a fornirle ogni informazione necessaria per accertare la sussistenza dell'obbligo alle prestazioni e il diritto alle prestazioni degli aventi diritto.

Articolo 15 Giustificazione del diritto alle prestazioni

1. Chi richiede una prestazione assicurativa deve trasmettere ad Allianz Suisse Vita la polizza e tutta la documentazione giustificativa necessaria. Se il contraente è coniugato o vive in unione domestica ai sensi LUD, nei casi previsti all'articolo 9 capoverso 1 e all'articolo 11 capoverso 2 occorre il consenso scritto del coniuge o del partner con firma autografa.
2. Il decesso del contraente deve essere comunicato tempestivamente ad Allianz Suisse Vita. Per esercitare il diritto a una prestazione in caso di decesso, gli aventi diritto devono inoltrare un atto ufficiale di decesso e un certificato medico o amministrativo relativo alla causa del decesso o alle circostanze precise in cui esso si è verificato.

3. Allianz Suisse Vita è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento la prova attestante che l'avente diritto alle prestazioni era in vita il giorno di scadenza delle prestazioni. A tal fine essa può richiedere l'inoltro di un certificato ufficiale di esistenza in vita.
4. Allianz Suisse Vita può richiedere o procurarsi ulteriori informazioni e documenti giustificativi che ritenga siano necessari per accertare la sussistenza del diritto. In particolare, Allianz Suisse Vita può richiedere che le firme delle persone interessate necessarie per il versamento delle prestazioni assicurate vengano autenticate da un notaio. In luogo dell'autenticazione notarile, Allianz Suisse Vita accetta anche una conferma scritta firmata dalla sede (agenzia) competente che attesti che le persone interessate si sono presentate di persona, si sono identificate mediante carta d'identità o passaporto e hanno apposto le firme richieste in presenza di un collaboratore o una collaboratrice della sede.

Articolo 16 Erogazione delle prestazioni assicurate

Allianz Suisse Vita versa le prestazioni assicurate secondo le indicazioni del beneficiario non appena abbia accertato, sulla base della documentazione pervenutale, la correttezza della richiesta di prestazione assicurativa avanzata. Il versamento viene effettuato in franchi svizzeri su un conto svizzero, fatto salvo quanto previsto dal diritto imperativo.

Articolo 17 Destinatari e forma della comunicazione

1. Tutte le comunicazioni destinate ad Allianz Suisse Vita possono essere inviate alla sede (agenzia) competente per il contraente o alla Direzione (sede principale) di Allianz Suisse Vita.
2. Per tutte le comunicazioni per le quali ai sensi delle presenti condizioni è prevista la forma scritta, Allianz Suisse Vita accetta, oltre alla forma scritta, anche le comunicazioni via e-mail. Ciò non vale per le comunicazioni che possono essere effettuate tramite un portale messo a disposizione da Allianz Suisse Vita; in questo caso si applica la forma prevista per il portale. Nel caso in cui le presenti condizioni prevedano che la forma scritta sia corredata della firma autografa ed eventualmente anche della sua autenticazione notarile, la comunicazione via e-mail è consentita solo se al messaggio di posta elettronica sono allegati il documento con firma autografa e – se richiesta – l'autenticazione notarile o la conferma della sede (agenzia) competente di cui all'articolo 15 capoverso 4.

Articolo 18 Trattamento e protezione dei dati e della sfera privata

1. Allianz Suisse Vita tratta i dati della persona assicurata connessi alla gestione dell'assicurazione di libero passaggio. Allianz Suisse Vita può affidare, mediante accordo, il trattamento dei dati a terzi in Svizzera o all'estero a condizione che sia garantita la protezione adeguata dei dati e che i terzi incaricati del trattamento siano soggetti all'obbligo di segretezza previsto dalla legge o si impegnino contrattualmente a rispettarlo.
2. Nell'ambito della gestione dell'assicurazione di libero passaggio si applicano in particolare le disposizioni della LPP concernenti il trattamento dei dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo di segretezza, la comunicazione dei dati nonché l'assistenza giudiziaria e amministrativa. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati (LPD).
3. Tutti i dettagli, in particolare sui nostri impieghi e destinatari dei dati e sui diritti connessi relativi alla protezione dei dati, si trovano nelle nostre Informazioni sulla protezione dei dati (<http://www.allianz.ch/privacy>). Su richiesta, le informazioni corrispondenti possono essere rilasciate anche su carta.

Articolo 19 Luogo d'adempimento e foro competente

1. Luogo di adempimento per Allianz Suisse Vita è il domicilio svizzero dell'avente diritto o, in mancanza di tale domicilio, la propria sede.
2. Oltre alla propria sede, Allianz Suisse Vita riconosce come foro competente anche il domicilio svizzero dell'avente diritto.